

Riordino dello stato giuridico e del reclutamento dei professori universitari

Prima disamina

Questa nota ha lo scopo di offrire una prima disamina del testo del disegno di legge, approvato al Senato in data 29.09.2005 (e attualmente ancora itinerante), che contiene nuove disposizioni relative ai docenti e delega al governo per disciplinare la materia del reclutamento dettando una serie di principi relativi alle procedure.

Ecco, in sintesi, le novità più rilevanti della riforma.

Reclutamento dei professori

L'attuale impianto normativo, introdotto con la legge 210/98 e da ultimo con il dpr 117/2000, attribuisce alle Università la gestione delle procedure di reclutamento e di formazione, per elezione, delle commissioni.

Con la riforma in esame, invece, tornano i concorsi nazionali per il reclutamento di professori ordinari e associati. In sostituzione dell'attuale sistema dei concorsi banditi direttamente dalle università. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, infatti, bandirà, con proprio decreto, le procedure finalizzate al conseguimento della idoneità, distintamente per le fasce dei professori ordinari e dei professori associati. I professori, ordinari e associati, verranno reclutati attraverso concorsi distinti, a cadenza annuale, entro il 30 giugno di ciascun anno.

Il numero dei posti disponibili sarà pari al fabbisogno indicato dalle università, incrementato di una quota non superiore al 40%. Tali concorsi produrranno, attraverso commissioni costituite a livello nazionale, delle liste di idoneità, da cui gli atenei potranno attingere previo espletamento nelle sedi di giudizi idoneativi.

La norma prevede riserve:

- a) nei giudizi di idoneità per la fascia dei professori ordinari, di una quota aggiuntiva, pari al 25%, ai professori associati con anzianità di servizio non inferiore a quindici anni
 - b) nelle prime quattro tornate dei giudizi di idoneità per la fascia dei professori associati di una quota aggiuntiva del 15% ai ricercatori confermati
- e un incremento pari al 100% del numero massimo dei soggetti che possono conseguire l'idoneità rispetto al fabbisogno indicato dalle Università (il che significa che si torna ai due idonei) nelle prime due tornate di giudizi di idoneità ad ordinario e nelle prime quattro ad associato

Si potranno inoltre coprire i posti di docente, in percentuale inferiore al 10 % dei posti di professore ordinario e associato, mediante chiamata diretta di studiosi stranieri, o italiani impegnati all'estero, che abbiano conseguito determinate idoneità (individuata dalla norma stessa), e si potranno coprire i posti di professore ordinario anche mediante chiamata diretta di studiosi di chiara fama.

Si potranno anche istituire temporaneamente, per periodi non superiori a sei anni, posti di professore straordinario da coprire mediante contratti della durata massima di tre anni rinnovabili, conferiti nell'ambito di specifici programmi di

ricerca sulla base di convenzioni con imprese o fondazioni, o con altri soggetti pubblici o privati. Tali incarichi possono essere conferiti a coloro che hanno conseguito l'idoneità per la fascia dei professori ordinari ovvero a soggetti in possesso di elevata qualificazione scientifica e professionale. Ai titolari di tali contratti è riconosciuto il trattamento giuridico ed economico dei professori ordinari, con eventuali integrazioni economiche previste dalla convenzione.

Viene previsto, altresì, la possibilità per le Università di conferire incarichi di insegnamento, gratuiti o retribuiti, a soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali e a soggetti che, all'interno di strutture universitarie, abbiano svolto adeguata attività di ricerca. Viene esclusa, per espressa previsione della norma, la possibilità di conferire tali incarichi di insegnamento al personale tecnico-amministrativo dell'università.

Contratti di ricerca

La riforma in parola delinea un nuovo sistema per il reclutamento dei ricercatori. Viene previsto, infatti, che le procedure di cui alla legge 210/98, per la copertura dei posti di ricercatore, possono essere bandite fino al 30 settembre 2013. Scompare, dunque, la figura del ruolo del ricercatore, che andrà ad esaurimento a partire dal 2013.

E' prevista l'attribuzione a termine per il periodo di durata dei corsi del titolo di professore aggregato ai ricercatori agli assistenti, agli incaricati stabilizzati, ai tecnici laureati di cui all'art. 50 D.P.R. 382/80

Viene invece prevista dalla norma in discussione la figura del ricercatore con contratto a tempo determinato: viene infatti disposto che, per svolgere attività di ricerca e di didattica integrativa, (e non si comprende il motivo di tale limitazione) le università possono instaurare rapporti di lavoro subordinato tramite la stipula di contratti di diritto privato, per una durata massima di tre anni rinnovabili per una durata complessiva di sei anni e viene disposta la loro non cumulabilità (si presume contemporanea) con gli assegni di ricerca

Stato giuridico e trattamento economico

Nel provvedimento viene ridisegnato il tema dei diritti e dei doveri dei docenti universitari. In dettaglio, la riforma in esame prevede che i professori svolgano, per il rapporto a tempo pieno, non meno di 350 ore annue di didattica, di cui 120 di didattica frontale, e per il rapporto a tempo definito non meno di 250 ore annue di didattica, di cui 80 di didattica frontale e la possibilità di variare le ore di didattica frontale sulla base dell'organizzazione didattica .

Resta ferma la distinzione fra tempo pieno e definito, e vengono confermati i trattamenti economici. Per i docenti a tempo pieno, però, è prevista la possibilità di attribuire una eventuale retribuzione aggiuntiva, in relazione agli impegni ulteriori di attività di ricerca, didattica e gestionale, oggetto di specifico incarico, nonché in relazione ai risultati conseguiti secondo criteri definiti a livello centrale.

Il limite massimo di età per il collocamento a riposo dei professori ordinari e associati, nominati secondo la legge è fissato al settantesimo anno di età. E' abolito il collocamento fuori ruolo per limiti di età.

I professori, i ricercatori e gli assistenti ordinari in servizio alla data di entrata in vigore della legge conservano, invece, lo stato giuridico e il trattamento economico in godimento.

Vengono quindi salvaguardati i diritti acquisiti di stato giuridico e trattamento economico dei docenti, salvo opzione per il nuovo ordinamento.

Sono finalmente previste specifiche modalità per l'ingresso di cittadini extra unione europea che siano chiamati a ricoprire posti di ordinario ed associato o contratti. Manca, purtroppo, e si tratta evidentemente di una svista, il riferimento ai ricercatori anche a contratto.

Riflessi organizzativi

Anche se in questa fase, a fronte della prevista emanazione di decreti legislativi soprattutto per quanto attiene la tematica del reclutamento, una valutazione in ordine ai riflessi sull'organizzazione dell'Ateneo può risultare incompleta, questo non impedisce evidentemente di fornire un primo contributo, che a seguito della pubblicazione della norma e meglio ancora dopo i decreti attuativi, potrà essere completato

- La portata della nuova norma di legge investe complessivamente la gestione della "risorsa per la docenza" ed una sua lettura, legata esclusivamente al nuovo stato giuridico, può risultare fuorviante. Il quadro normativo che si va delineando non comporta a mio giudizio solo interventi sulle strutture dell'Ateneo che si occupano da sempre del trattamento dei docenti, dei professori a contratto, dei supplenti, ma sull'intero sistema Ateneo, in quanto, se è vero da un lato che i bandi di indizione delle procedure saranno emanati con decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e che le commissioni saranno costituite a livello nazionale con sorteggio in liste di commissari nazionali formate per elezione, dall'altra si coglie nella norma la necessità di ridefinire e migliorare i processi decisionali, si conferma e si esalta la funzione di programmazione delle risorse da parte degli Atenei.
- Per quanto attiene le risorse complessivamente dedicate alle procedure di valutazione comparativa, non vedo una possibile e immediata riduzione delle stesse, ravviso invece la necessità di un dedicato percorso formativo su quello che potrà essere l'intero sistema complessivo di reclutamento di risorse per la didattica, sulle figure attuali e su quelle recate dalla nuova legge;
- Si può ipotizzare un periodo transitorio durante il quale implementare nel sistema Ateneo le novità della norma. Si ritiene che specifici gruppi con la presenza di un numero limitato di soggetti, ma con forti competenze sui diversi temi della riforma, possa risultare utile;
- Si deve quindi attuare una "riconversione produttiva" del personale, con un suo arricchimento professionale; le stesse nuove tipologie di figure professionali dedicate ed impegnate sulla didattica richiede di formare il personale alla capacità di gestire rapporti di lavoro/collaborazione anche abbastanza differenti dal tradizionale stato giuridico dei docenti.
- Mi pare di grande interesse tutta la tematica relativa al nuovo quadro che si viene delineando per la stipula di convenzioni con imprese e fondazioni, soggetti pubblici e privati anche finalizzati alla copertura finanziaria di posti di docente. Il Politecnico di Milano ha certamente già buona esperienza in questa materia, ma un'attenta lettura della norma porta a concludere che questo potrà diventare una significativa fonte di autofinanziamento. Da qui la necessità di approntare

preventivamente risorse adeguate per gestire con efficacia l'intero innovativo processo.